

Appalti

Pnrr, il Mit chiarisce i limiti di competenza dei Comuni non capoluogo sulle procedure di aggiudicazione

di Stefano Usai

27 Aprile 2023

Indicazioni sull'applicazione a questi appalti della norma che impone all'aggiudicatario obblighi assunzionali specifici

Il servizio di supporto legale del Mit ha reso noti alcuni pareri di particolare importanza in relazione agli appalti Pnrr e la competenza dei Comuni non capoluogo di Provincia ([parere n. 1736/2023](#)) e indicazioni sull'applicazione, in relazione a questi appalti, dell'articolo 47 del Dl 77/2021 che impone all'aggiudicatario obblighi assunzionali specifici (nella misura almeno del 30%) della forza lavoro necessaria per l'esecuzione del contratto ([Pareri nn. 1719 e 1740/2023](#))

I Comuni non capoluogo

I Comuni non capoluogo di Provincia - giusta modifica apportata all'articolo 1, comma 1, lettera a) del Dl 32/2019 e integrazione ex articolo 10 del Dl 176/2022 - possono aggiudicare contratti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc, nell'ambito delle micro soglie entro cui il Dl 76/2020 consente gli affidamenti diretti e quindi per importi inferiori ai 139mila euro per contratti di beni/servizi e importi inferiori ai 150mila euro in caso di lavori.

Stampa

Nel caso di appalto di importo pari o superiore alle cifre predette, il Comune non capoluogo deve rivolgersi a stazioni appaltanti di enti sovracomunali (Unione dei comuni, Provincia, città metropolitana o comune capoluogo) oppure ricorrere ai soggetti aggregatori/centrali di committenza. Ciò premesso, con il parere n. 1736/2023, all'ufficio di supporto giuridico si chiede se, nel caso di procedura di affidamento a inviti, il Comune non capoluogo possa almeno espletare la prima indagine per reperire gli operatori economici per poi rivolgersi alla stazione appaltante dell'ente sovra comunale per l'esperimento della procedura vera e propria. Il supporto legale, esclude che questa modalità di conduzione della procedura possa ritenersi congrua rispetto ai limiti fissati dal legislatore.

Più nel dettaglio, nel parere richiamato si legge che questa "scissione" «non appare conforme alle previsioni del codice, pertanto anche le attività di selezione delle imprese da invitare dovrà essere rimessa alla Centrale di Committenza delegata».

L'intensità dei vincoli assunzionali nel Pnrr

Con i pareri n. 1719 e 1740, al servizio di supporto vengono posti dei quesiti circa la corretta applicazione dell'articolo 47 del Dl 77/2021. La norma impone dei vincoli assunzionali - a carico

dell'aggiudicatario - al fine di assicurare «l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne». Più nel dettaglio, sulla forza lavoro da assumere per l'esecuzione del contratto all'aggiudicatario può essere imposto l'obbligo di contrattualizzare «una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali» secondo un target particolare (occupazione giovanile sia all'occupazione femminile).

Si tratta, in realtà, non di un autentico vincolo visto che la stazione appaltante, motivando, può omettere detta richiesta o può fissare anche, in relazione alla tipologia di appalto e delle condizioni territoriali, una percentuale di assunzione inferiore.

Il parere n. 1719/2023 risponde sui rapporti tra vincolo di assunzione ed affidamento diretto e se, nel caso di utilizzo di tale sistema di affidamento si possa omettere l'obbligo in parola visto che tecnicamente, l'articolo 47 contiene un «riferimento a gare vere e proprie» mentre "l'affidamento diretto non rappresenta una gara».

Il ministero non trova conforme il riscontro precisando che i vincoli assunzionali si applicano a prescindere dalla tipologia del sistema di affidamento utilizzata. L'eventuale omissione esige da parte della stazione appaltante, che voglia discostarsi dall'inserimento del vincolo, di apprestare adeguata motivazione. È bene annotare che le linee guida 2021 della Presidenza del Consiglio prevedono espressamente la deroga a tale obbligo nel caso di affidamento diretto di micro importi.

Con il parere n. 1740/2023, si pone la questione del calcolo della percentuale (30%) nel caso di assunzioni in numero inferiore a 3. L'ufficio di supporto precisa che proprio le linee guida ministeriali evidenziano che i target da seguire «sono due (...) ovvero l'incremento dell'occupazione giovanile e l'incremento dell'occupazione femminile». In pratica non si adempie all'obbligo nel caso di assunzione di una unica "tipologia".

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

 Il Sole
24 ORE